



Comune di San Vittore Olona
Città Metropolitana di Milano

Regolamento

Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e Polizia Mortuaria

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 28/09/2021

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Tariffe
- Art. 5 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Adempimenti conseguenti al decesso

- Art. 7 – Denuncia di morte
- Art. 8 – Denuncia delle cause di morte
- Art. 9 – Depositi di osservazione e obitorio
- Art. 10 – Deposizione della salma nel feretro

Capo III Attività funebre

- Art. 11 – Attività funebre
- Art. 12 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 13 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV Trasporti funebri

- Art. 14 – Modalità servizio trasporti
- Art. 15 – Esercizio del servizio di trasporti funebri
- Art. 16 – Norme generali per i trasporti
- Art. 17 – Riti religiosi e civili
- Art. 18 – Trasferimento di salme
- Art. 19 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

Capo I Norme generali

- Art. 22 – Cimitero
- Art. 23 – Disposizioni generali di vigilanza
- Art. 24 – Ammissione nel cimitero

Capo II Utilizzo del Cimitero

- Art. 25 – Orario
- Art. 26 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 27 – Divieti speciali
- Art. 28 – Riti funebri
- Art. 29 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe
- Art. 30 – Fiori, piante ornamentali e ceri
- Art. 31 – Materiali ornamentali

Capo III Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

- Art. 32 – Disposizioni generali
- Art. 33 – Piano Regolatore Cimiteriale

Capo IV Inumazione e tumulazione

- Art. 34 – Inumazioni e cippo
- Art. 35 – Tumulazione
- Art. 36 – Deposito provvisorio

Capo V Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 37 – Esumazioni ordinarie
- Art. 38 – Esumazioni straordinarie
- Art. 39 – Estumulazioni ordinarie
- Art. 40 – Estumulazioni straordinarie
- Art. 41 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 42 – Traslazioni
- Art. 43 – Raccolta delle ossa
- Art. 44 – Oggetti da recuperare
- Art. 45 – Disponibilità dei materiali
- Art. 46 – Rifiuti cimiteriali

Capo VI Cremazione

- Art. 47 – Crematorio
- Art. 48 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 49 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

TITOLO III - SEPOLTURE E CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 50 – Sepolture private o in concessione
- Art. 51 – Durata delle concessioni
- Art. 52 – Modalità di concessione
- Art. 53 – Campi Comuni di inumazione
- Art. 54 – Aree in concessione

- Art. 55 – Nuovi Sotterranei: Loculi e Cellette ossario
- Art. 56 – Tombe esterne ai Nuovi Sotterranei
- Art. 57 – Vecchie Campate: Loculi e Cellette ossario
- Art. 58 – Comparto di via Fornasone: Loculi
- Art. 59 – Posa monumenti e lapidi ad ornamento di sepolture: istruzioni e condizioni di validità
- Art. 60 – Costruzione dell’opera: termini
- Art. 61 – Cellette ossario
- Art. 62 – Ossario/cinerario comune

Capo II Divisione, Subentri e Rinunce

- Art. 63 – Divisione, Subentri
- Art. 64 – Rinuncia a concessione
- Art. 65 – Rinnovo contrattuale con rinuncia alla perpetuità

Capo III Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 66 – Revoca
- Art. 67 – Decadenza
- Art. 68 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

- Art. 69 – Accesso per esecuzione di lavori al Cimitero
- Art. 70 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 71 – Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 72 – Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 73 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 74 – Orario di lavoro
- Art. 75 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 76 – Vigilanza

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 77 – Obblighi e divieti per il personale del Cimitero
- Art. 78 – Mappa
- Art. 79 – Annotazioni in mappa
- Art. 80 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 81 – Schedario dei defunti
- Art. 82 – Scadenziario delle concessioni
- Art. 83 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 84 – Responsabile del Servizio Cimiteriale
- Art. 85 – Sanzioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 (capo III, titolo VI), del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6 e del Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007, n. 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004. (1)

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. L'ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri spettano al Comune, che si avvale dell'Agenzia di Tutela della Salute (d'ora innanzi ATS) territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari.
3. Il Comune può affidare a terzi la gestione dei Cimiteri secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, della L.R. 33/2009 e dall'art. 3 del Reg. Reg. n. 6/2004, nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi da parte dei soggetti pubblici.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Soggetto gestore cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al proprio servizio, compreso i furti, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo le norme in materia.

Art. 4 - Tariffe

1. L'inumazione, la tumulazione e, in generale, i servizi cimiteriali sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, soggetti al pagamento di tariffe.
2. Le tariffe per i servizi e le prestazioni connessi all'attività di Polizia Mortuaria dovute al Comune sono determinate dal Consiglio Comunale ex art. 42, co. 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio obitorioale e di osservazione delle salme;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - d) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - e) l'inumazione in Campo Comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (legge 28 febbraio 2001, n.26);
 - f) l'esumazione e l'estumulazione ordinaria nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari (legge 28 febbraio 2001, n.26);
 - g) la bara per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 15;
 - h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9, comma 5, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente Ufficio Comunale del Settore Servizi Sociali sulla base delle informazioni assunte o in suo possesso e, qualora esistenti, in applicazione di leggi o regolamenti anche comunali in materia.
4. Qualora venga manifestato il disinteresse da parte dei familiari del defunto, ma non vi sia uno stato di indigenza dei medesimi, il Comune ha diritto di rivalersi, per il recupero delle spese sostenute, nei confronti dei parenti stessi, secondo l'ordine di prossimità.
5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto deliberativo annualmente.
6. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
7. Qualora su relazione del Responsabile del Servizio competente venga accertata la carenza di disponibilità di posti di inumazione/tumulazione, la Giunta Comunale potrà autorizzare i servizi comunali competenti ad interpellare i destinatari di posti a concessione perpetua affinché gli stessi possano ritornare nella disponibilità dell'Amministrazione. In tale caso le spese relative al servizio di esumazione/estumulazione ed ai lavori di ripristino dei luoghi e smaltimento dei materiali eccedenti saranno a totale carico dell'Amministrazione Comunale. I servizi di traslazione saranno posti a carico dei richiedenti.
8. I destinatari di posti a concessione perpetua potranno essere interpellati anche mediante apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale e presso il Cimitero.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale preposto e nel Cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 7 - Denuncia di morte

1. La denuncia di morte, di cui al titolo IX del D.P.R. 396 del 03.11.2000, deve essere conferita, da parte dei familiari o di chi per essi, direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività, presso l'Ufficio di Stato Civile, nei giorni lavorativi durante l'orario d'ufficio, in quelli festivi facendo riferimento al personale reperibile attraverso apposito numero telefonico, il più presto possibile e, comunque, non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia si devono indicare esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso e fornire tutte le notizie relative all'età, al sesso, allo stato civile, al domicilio, ecc. del defunto.

Art. 8 - Denuncia delle cause di morte

1. La denuncia delle cause di morte, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'ISTAT, viene effettuata, entro 24 ore dal decesso, da parte del medico che ha assistito il paziente. In caso di decesso senza assistenza medica la denuncia può essere effettuata dal medico necroscopo.
2. L'Ufficio Anagrafe Comunale provvede all'invio mensile delle copie di scheda ISTAT pervenute all'ATS di riferimento.
3. Acquisito il certificato di morte, rilasciato dal medico curante o dal medico necroscopo, ai sensi dell'art. 141 R.D. 09.07.1939, n. 1238, il Sindaco o, per esso, l'Ufficiale di Stato Civile, autorizza le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, o per la cremazione nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente.

Art. 9 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il deposito di osservazione e l'obitorio sono collocati all'interno della struttura ospedaliera del Servizio Sanitario di competenza, in virtù di apposita convenzione all'uopo stipulata ai sensi del D.lgs. 267/2000.
2. Ove non richiesto dai familiari ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Regolamento Regionale n. 6/2004, l'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è disposta dall'autorità sanitaria nel caso di decesso in alloggio ant igienico, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui all'articolo 30 del DPR 10/09/1990, n. 285, e alla normativa regionale in materia.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola e i rivestimenti del feretro devono essere di materiale biodegradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva/diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si osservano le modalità di cui all'art. 25 del DPR 285/90.

5. Se la salma risulta portatrice di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La vestizione della salma, su richiesta dei familiari, può essere eseguita da operatori delle imprese incaricate.

CAPO III – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 11 - Attività funebre

1. Ai sensi dell'art. 74 della L.R. 33/2009 è definita attività funebre il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta dai soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ove hanno la sede commerciale ed è disciplinata dalla normativa statale e regionale in materia.
3. È vietata l'acquisizione di incarichi o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, locali di osservazione, obitori e luoghi funzionalmente analoghi. E', altresì, vietato acquisire e/o utilizzare illecitamente informazioni o notizie allo scopo di procacciare servizi funebri.
4. I soggetti che esercitano l'attività funebre hanno l'obbligo di esporre nei locali, in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e dei servizi resi.
5. Gli orari di apertura delle sedi commerciali delle imprese funebri sono stabiliti nei modi di legge.
6. Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo, ordine e vigilanza sull'attività funebre, sui requisiti per il suo esercizio e sul trasporto delle salme, cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ed ossa, avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 12 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto che, a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004, così come modificato dall'art.1 commi n) e o) del Regolamento Regionale Lombardia 6 febbraio 2007, n. 1, agisce in veste di incaricato di pubblico servizio.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro o cassetta contenente ceneri o resti ossei è applicata, a cura delle imprese incaricate, apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 - Modalità servizio trasporti

1. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri urbani sarà esercitato, senza diritto di privativa, da tutte le imprese in possesso di autorizzazione in corso di validità a svolgere l'attività sul territorio regionale ai sensi del DPR 285/90 e della vigente normativa regionale in materia di attività funebri e cimiteriali.
2. Per ogni trasporto funebre di salme destinate a sepoltura fuori dal territorio comunale, ai sensi dell'art. 19, co. 3, del DPR n. 285/1990, il Comune può imporre un diritto fisso, come stabilito dal Consiglio Comunale.
3. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto sino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso; il proseguimento sino al Cimitero seguendo il percorso più breve e/o più idoneo per motivi di viabilità, come disciplinato dal Comando di Polizia Locale, e la sistemazione definitiva del feretro. È ammesso il corteo funebre secondo gli usi ed i costumi locali.
4. Ove il corteo funebre, per il numero dei partecipanti e per il percorso seguito, comportasse prevedibili difficoltà al transito dei veicoli pubblici (autobus, mezzi di soccorso), il Sindaco o il Responsabile del Servizio Cimiteriale, sentito il Responsabile della Polizia Locale, previa comunicazione ai parenti, può stabilire che lo stesso non venga effettuato o ne venga modificato il percorso.
5. I trasporti funebri sono effettuati di regola nei giorni feriali e prefestivi, generalmente in numero di 1 (uno) nelle ore antimeridiane ed in numero di 2 (due) nelle ore pomeridiane; nei giorni festivi i trasporti sono effettuati a fronte di comprovate necessità, su autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
6. In occasione di due giornate festive consecutive, ove non sia possibile differirli al primo giorno feriale utile, i trasporti funebri sono effettuati nel corso della seconda giornata, salva l'ipotesi di comprovata necessità per la quale il trasporto può essere fatto anche il primo giorno.
7. Il Comune, attraverso il Servizio Cimiteriale, fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e, comunque, non prima che siano trascorse le ore legali per autorizzare la sepoltura.
8. Ove motivi igienico-sanitari lo richiedano, il trasporto può avvenire anche anteriormente alle 24 ore dal decesso, a seguito dell'accertamento della morte tramite registrazione elettrocardiografica da parte del medico necroscopo.

Art. 15 - Esercizio del servizio di trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti di legge.

2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 1. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 2. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 16 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle normative vigenti. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero o forno crematorio (art.6 comma 3 L.R. 18 novembre 2003, n.22).
3. Chi riceve il feretro completa il verbale di chiusura del feretro in duplice copia, una delle quali verrà riconsegnata all'incaricato del trasporto, mentre l'altra andrà al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Art. 17 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

Art. 18 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, perché ivi deceduta o perché sottoposta a espanto di organi, il Responsabile del Servizio Cimiteriale del luogo del decesso, su richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per la cerimonia funebre.
3. In tali circostanze il Responsabile del Servizio Cimiteriale del luogo del decesso, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I già menzionati trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri entro l'ambito del Comune o fuori Comune, verso il Cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o dal funzionario preposto al Servizio stesso.
2. Ai fini del seppellimento o della cremazione è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 12, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Servizio Cimiteriale del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Servizi Cimiteriali dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto rilasciato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o dal Funzionario preposto al servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per l'estero è autorizzato in conformità alle norme nazionali ed alle convenzioni internazionali.
2. I feretri provenienti dall'estero devono, di norma, essere trasportati al Cimitero, ove il personale incaricato ne accerta la loro regolarità e quella della documentazione di accompagnamento, secondo le previsioni di legge ed in relazione alla destinazione del feretro.
3. In caso di irregolarità, il Servizio Cimiteriale richiede all'impresa incaricata del trasporto la messa a norma del feretro e della relativa documentazione, con oneri a carico di coloro che hanno commissionato il servizio.
4. Ove richiesto dai congiunti od aventi titolo, il medesimo Servizio autorizza il trasporto dei feretri, prima della sepoltura od altra destinazione, all'abitazione, alla chiesa o ad altro luogo di onoranze.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto, entro l'ambito del territorio comunale o fuori dal Comune, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o dal Funzionario preposto al servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal presente Regolamento.
6. Per il trasporto delle ceneri, ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria, ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 22 - Cimitero

1. Le aree e gli spazi cimiteriali costituiscono beni del demanio comunale ai sensi degli artt. 823 – 824 del Codice civile e sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili. Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati, neanche limitatamente a qualunque diritto reale di godimento. In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia delle concessioni cimiteriali, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza rientrano nella disponibilità del Comune, senza che il concessionario o suoi aventi causa possano accampare alcuna pretesa o diritto di sorta.
2. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie RD 27.07.1943 n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento presso il locale Cimitero, che deve avere almeno un reparto a sistema di inumazione.
3. Il Cimitero si compone di:
 - a) campi comuni di inumazione ordinaria decennale
 - b) tumulazioni individuali (loculi)
 - c) tombe di famiglia
 - d) ossario/cinerario comune
 - e) cellette ossario
 - f) locali per custode e servizi

Art. 23 - Disposizioni generali di vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale che li espleta mediante il personale comunale e/o mediante ditta all'uopo incaricata.
3. Il Comune provvede ai servizi di Polizia Mortuaria attraverso le forme di gestione previste dal D.lgs. 267/2000, nonché alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero o ad apposita ditta qualificata incaricata dal Comune. In caso di affidamento a ditta esterna, la stessa provvederà, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ad acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché all'iscrizione cronologica in apposito registro.
5. Compete al Comune la registrazione in caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal Cimitero o affidamento ai familiari, così come previsto al comma 2. dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di Cimitero, avvalendosi dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 24 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono, altresì, ricevute le salme di persone che:
 - a) non avevano più la residenza nel Comune, per essere state ospitate in case di riposo;
 - b) in passato hanno avuto la residenza in San Vittore Olona per almeno 20 anni;
 - c) sono ascendenti o discendenti di persone residenti nel Comune (massimo due salme per nucleo familiare dei residenti), purché sia dichiarata e sottoscritta la mancanza di altri parenti viventi nel Comune di residenza.
4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II – UTILIZZO DEL CIMITERO

Art. 25 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con provvedimento del Sindaco. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti all'ingresso del Cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 26 - Disciplina dell'ingresso

1. L'ingresso nel Cimitero è, di norma, consentito solo a piedi. È vietato l'accesso a velocipedi, ciclomotori e motocicli. A piedi si può condurre la bicicletta solo fino agli appositi portabiciclette.
2. L'accesso dei veicoli deve essere preventivamente autorizzato ed avvenire esclusivamente per ragioni di lavori o servizi da eseguirsi all'interno, oppure per consentire la visita ai defunti da parte di persone in possesso del contrassegno per la mobilità delle persone disabili di cui all'art. 381 del DPR 495/82 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
3. Nei giorni festivi e nel giorno dedicato alla Commemorazione dei Defunti (2 novembre) non è ammesso alcun accesso di veicoli.
4. Qualora l'inabilità alla deambulazione sia solo temporanea e di durata non superiore ai 60 giorni, l'autorizzazione all'accesso è rilasciata dal Servizio Cimiteriale a fronte di specifica certificazione medica.
5. Nel Cimitero è vietato l'ingresso a:
 - a) persone in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti
 - b) persone accompagnate da cani o altri animali, fatti salvi i cani-guida per non vedenti
 - c) fanciulli di età inferiore ad anni 10, qualora non accompagnati da adulti

Art. 27 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è assolutamente vietato compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e del culto dei defunti, in particolare:
 - tenere contegno chiassoso, fumare, sdraiarsi, consumare cibi e bevande
 - danneggiare sepolture, monumenti o spazi comuni
 - introdurre oggetti irriverenti
 - circolare con biciclette o automezzi non autorizzati
 - eseguire lavori su tombe senza preventiva autorizzazione
 - turbare lo svolgimento di cortei e riti religiosi
 - camminare al di fuori degli appositi passaggi
 - gettare fiori o rifiuti al di fuori dei contenitori preposti
 - fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali e opere funerarie senza preventiva autorizzazione
 - esercitare qualsiasi attività commerciale o propaganda non autorizzata
 - esercitare qualsiasi forma di questuaI divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.
2. Chiunque tenga un comportamento scorretto o irrispettoso all'interno del Cimitero, verrà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia e, qualora necessario, richiedendo l'intervento degli organi di Polizia.

Art. 28 - Riti funebri

1. All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 29 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe nei Campi Comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati, di volta in volta, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 30 - Fiori, piante ornamentali e ceri

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel Cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Nei Nuovi Sotterranei – campo C - sono vietati i lumi a cera e possono essere riposti solo fiori artificiali.
4. Il personale incaricato del servizio di custodia, pulizia e manutenzione del Civico Cimitero è autorizzato a rimuovere fiori, oggetti mobili e quanto altro non conforme alle vigenti disposizioni.
5. È fatto divieto in tutto il Cimitero, al di fuori degli spazi previsti, accendere ceri e porre vasi di fiori (portafiori stabilmente fissati alla lastra di chiusura della sepoltura). Pertanto, qualora si ravvisasse la necessità, si provvederà alla rimozione d'ufficio degli stessi.

Art. 31 - Materiali ornamentali

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile, verso le famiglie dei defunti, dei danni ai monumenti e delle sottrazioni che si verificassero nel Cimitero.

2. I concessionari devono a proprie spese mantenere i manufatti di loro proprietà in buono stato di conservazione per tutto il tempo della concessione. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. n. 6/2004.
3. Qualora un privato o un suo incaricato, durante la posa, la manutenzione, la rimozione o per altro motivo, causasse danni ad altre proprietà o beni del Comune, dovrà provvedere direttamente al rimborso degli stessi.
4. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti al decoro del luogo e allo scopo per il quale vennero collocate.
5. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
6. I provvedimenti d'ufficio, di cui ai commi precedenti, verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 32 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha Campi Comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990 n.285, dall'art. 68 all'art. 73.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi ed in virtù del fatto che il Comune favorisce l'inumazione e la cremazione, il Cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per comunità, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 commi 1 e 3 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990, n.285.
4. I viali principali del Cimitero, di dimensioni non inferiori a m 1,50, non possono in alcun caso essere invasi né dalle fosse di inumazione né dai manufatti destinati alle tumulazioni né dai rispettivi monumenti. I vialetti tra le fosse e le sepolture private a tumulazione debbono essere di dimensioni non inferiori a m 0,50 e non devono essere invasi da monumenti o cippi né dalle fosse e/o manufatti destinati alla tumulazione.
5. Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale può stabilire, per comprovate esigenze di carattere pubblico, misure inferiori.
6. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990, n.285.

Art. 33 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. L'elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale è di competenza del Settore Tecnico e viene

aggiornato periodicamente ai sensi della normativa in materia.

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 34 - Inumazioni e cippo

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 50 del D.P.R. 285/90, nei campi a sistema di inumazione, che hanno un periodo normale di rotazione della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, è permessa la sepoltura esclusivamente di:
 - cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 dietro pagamento della relativa tariffa.
2. L'ordine di utilizzo dei campi a sistema di inumazione decennale, come pure l'ordine di occupazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 69 del DPR 285/90, è il seguente: cominciando da un'estremità si procede fila per fila, con continuità. Tali fosse per inumazione devono possedere le seguenti dimensioni:

profondità	ml. 2
lunghezza	ml. 2.2
larghezza	ml. 0.8
distanza da altra sepoltura su ogni lato	ml. 0.5
superficie destinata alla fossa	mq. 1.76
superficie complessiva riservata alla sepoltura	mq. 3.5
3. Fermo restando che, comunque, ogni fossa deve disporre della superficie e delle misure minime di lunghezza e larghezza, sopra descritte, nella sua escavazione possono essere utilizzate misure inferiori e adeguate alle dimensioni dei feretri, purché lo scavo inizi dal lato di testata, come indicato in pianta.
4. La deposizione del feretro deve avvenire a ridosso del lato di testa nella colmatura della fossa, conformemente al DPR 285/90; la terra scavata in superficie deve essere messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità messa in superficie.
5. I feretri destinati all'inumazione decennale devono possedere, oltre a quanto fissato dal D.P.R. 285/90, anche le seguenti caratteristiche:
 - le tavole di legno devono avere uno spessore pari a cm. 2, come fissato dal comma 4 dell'art. 75 del D.P.R. 285/90;
 - i materiali componenti la cassa, come pure le parti decorative o gli addobbi interni al feretro, devono essere biodegradabili, così come disposto ai commi 3 e 9 dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
6. Le imprese di onoranze funebri verranno invitate ad ottemperare compiutamente a quanto disposto.
7. Per ogni fossa di inumazione deve essere prevista la collocazione di un cippo, così come disposto dall'art. 70 del D.P.R. 285/90.
8. Sul cippo, collocato dai familiari o dagli altri soggetti interessati, nel rispetto delle norme e condizioni stabilite dal Regolamento Comunale, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Tali iscrizioni debbono comparire in modo ben visibile e facilmente leggibile ed essere costituite da, o incise su, materiali che resistono all'azione disgregatrice del tempo, nonché ancorati stabilmente al monumento.
9. I congiunti possono provvedere in proprio a posare una lapide sulla quale siano apposte le iscrizioni obbligatorie, con le dimensioni di seguito indicate:

Lunghezza	Lunghezza	Altezza monumento
m. 0,80	m.1,8	m.1,50

10. L'altezza va misurata rispetto al piano stradale del viale più vicino.

Inoltre:

- la superficie impermeabilizzata non può superare 2/3 della superficie effettiva occupata dalla fossa;
- il profilo di testa del monumento deve combaciare con il profilo di testa della fossa;
- al di fuori delle misure sopraindicate, il suolo deve risultare assolutamente sgombro da qualsiasi materiale o ornamento non prescritto dall'Amministrazione Comunale, comprese eventuali spallette a rinforzo del monumento.

11. Le tariffe relative alla posa del monumento e alle pratiche conseguenti sono a carico dei richiedenti e determinate dal Consiglio Comunale, ai sensi del D.lgs. 267/2000.

Art. 35 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cellette - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione temporanea della durata massima stabilita dalle tabelle allegate sotto la lettera "A" e secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90, ivi compresa la disponibilità per ogni tomba del vestibolo, per l'accesso diretto a tutti i posti, di larghezza utile di norma pari a m 1,20 e, comunque, non inferiore a m 1,00.
4. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'allegato 2 al Regolamento Reg. Le n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.
5. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
6. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
7. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
8. Il servizio di tumulazione è sottoposto al pagamento della tariffa in vigore.

Art. 36 - Deposito provvisorio

1. A richiesta specifica e diretta delle famiglie dei defunti, in attesa di sistemazione definitiva, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo procuratosi dal richiedente.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata nel termine massimo di 12 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, oltre i quali si provvederà alla inumazione.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 37 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dall'inumazione e sono a pagamento, salvo i casi di indigenza.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate, ai sensi del DPR n. 285/1990 - art. 82, c. 4, dal Sindaco.
3. E 'compito dell'incaricato del servizio di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
4. Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale, mediante personale comunale, che si avvarrà anche di sistemi informatici, curerà la stesura di elenchi, con l'indicazione delle salme per le quali è possibile l'esumazione ordinaria.
5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale per i 90 giorni antecedenti la data di inizio delle operazioni.
6. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente.
7. Il Cimitero ovvero i campi di inumazione interessati dal programma di esumazione, devono essere chiusi al pubblico per tutta la durata delle esumazioni e solo i parenti stretti possono assistere.

Art. 38 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie sono effettuate nel rispetto degli artt. 83 e 84 del DPR n. 285/1990 e sono a pagamento, salvo i casi di indigenza.
2. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Per l'esecuzione del servizio di esumazione straordinaria il Comune può provvedere tramite proprio personale o tramite ditta all'uopo incaricata nelle forme di legge. Durante le operazioni di esumazione dovranno essere adottate tutte le misure igienico-sanitarie previste per legge. I necrofori e tutte le persone che partecipano direttamente alle operazioni dovranno indossare idonee protezioni sanitarie. Per ogni esumazione dovranno essere presenti almeno un necroforo ed un responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, munito di idonea abilitazione, a cui compete la redazione dei verbali di cui al successivo comma 5.
5. Per ogni esumazione straordinaria, richiesta previa compilazione di apposito modello, devono essere redatti i seguenti verbali:
 - a. autorizzazione all'esumazione rilasciata dal Servizio competente
 - b. verbale di accertamento e di avvenuta esumazione in duplice copia di cui una dovrà essere depositata presso il Servizio Cimiteriale.

6. La richiesta di esumazione straordinaria per trasferimento ad altra sepoltura deve essere formulata al Responsabile del Servizio Cimiteriale da parte dei familiari non prima che la sepoltura di destinazione sia ultimata e disponibile.
7. Il Cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle esumazioni straordinarie e solo i parenti stretti possono assistere.

Art. 39 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni sono ordinarie se eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e sono a pagamento, salvo i casi di indigenza.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Responsabile del Servizio Cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per la cremazione o per l'inumazione, quest'ultima della durata di cinque anni se la concessione scaduta era uguale o superiore ai 20 anni, in Campo Comune, previa apertura della cassa di zinco. La nuova inumazione è soggetta al pagamento della relativa tariffa.
5. La ritumulazione nella stessa o in altra sepoltura, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10 – punto 3 – secondo comma, è consentita previo ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro e stipula di nuova concessione con pagamento della relativa tariffa.
6. Qualora le salme siano in condizioni di completa mineralizzazione, si procede ai sensi dell'art. 86 del DPR 285/90.
7. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, qualora le condizioni climatiche lo consentano. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
8. Il Cimitero deve essere chiuso al pubblico per tutta la durata delle estumulazioni e solo i parenti stretti possono assistere.

Art. 40 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie, a pagamento, sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura prima dello scadere della concessione e comunque prima di 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il Cimitero o in alternativa la zona interessata dalle operazioni di estumulazione, deve essere chiusa al pubblico per tutta la durata delle estumulazioni straordinarie e solo i parenti stretti possono assistere.

Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa in vigore nonché al pagamento del corrispettivo dovuto al funzionario dell'ATS, qualora sia necessario il suo intervento. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 42 - Traslazioni

1. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, e in qualunque mese dell'anno, qualora le condizioni climatiche lo consentano, il trasferimento di feretri dal Campo Comune e dai loculi ad altra sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, a condizione che venga constatata, da parte del personale tecnico cimiteriale incaricato, la perfetta tenuta del feretro stesso in modo da non recare alcun pregiudizio alla salute pubblica.
2. Nell'ambito dello stesso Cimitero è consentita la traslazione esclusivamente al fine del ricongiungimento delle salme di coniugi, di conviventi more uxorio (la cui convivenza deve essere certificata anagraficamente), di genitori e figli, e della tumulazione in tomba di famiglia e dello spostamento del feretro da tumulazione provvisoria a sepoltura definitiva. È altresì consentita la traslazione di feretri da un loculo all'altro all'interno della stessa tomba di famiglia. È inoltre consentita la traslazione a seguito di dichiarazione di decadenza della concessione.
3. Nel caso di feretro destinato ad altra sede cimiteriale, la condizione dello stesso deve essere verificata dal Responsabile della ditta appaltatrice del servizio, ove individuata, o dal Responsabile del Servizio competente o suo delegato, in caso di esecuzione diretta, il quale, ove lo ritenga necessario, può richiedere il supporto dell'ATS competente, al fine di prescrivere l'adozione di eventuali opportune misure cautelative nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.
4. Il Responsabile del Servizio competente può autorizzare, su istanza del concessionario o di un erede, previo assenso degli altri, il trasferimento, in qualunque mese dell'anno, di cassette resti o urne cinerarie da cellette ossario ad altra sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero o in altra sede cimiteriale.
5. Per ogni traslazione devono essere redatti i seguenti verbali:
 - a. autorizzazione alla traslazione a cura del Servizio competente
 - b. verbale di accertamento e di eseguita traslazione in duplice copia: una dovrà essere depositata presso il Servizio Cimiteriale, e l'altra presso la ditta affidataria del servizio di esumazione, ove prevista.
6. Il richiedente la traslazione è tenuto al pagamento della relativa tariffa in vigore nonché al pagamento del corrispettivo dovuto al funzionario dell'ATS, qualora sia necessario il suo intervento.

Art. 43 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parenti o affini il collocamento in sepoltura in concessione. Ciascuna cassetta di zinco deve contenere i resti di un solo cadavere.
2. È consentito il collocamento di due o più cassette contenenti le ossa/ceneri, ove lo spazio lo consenta, anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa/ceneri dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
3. È consentito il collocamento di due o più cassette contenenti le ossa/ceneri anche nelle fosse date in concessione per un periodo minimo di anni 25 (venticinque). Sulla cassetta contenente le ossa/ceneri dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. Per il collocamento all'interno della fossa, la cassetta di zinco dovrà essere rinchiusa in un manufatto in cemento o altro materiale idoneo che la isoli dal terreno.

Art. 44 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, verranno conservati a cura dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, presso il quale resteranno a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 45 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune, dopo l'esumazione ordinaria dei Campi Comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 46 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti derivanti da indumenti, oggetti, casse provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione, fatta ovviamente eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, devono essere sottoposti, prima dello smaltimento finale, ad apposito trattamento di disinfezione e confezionamento in duplice contenitore, entrambi adeguatamente resistenti e chiusi ermeticamente.
2. Per i rifiuti cimiteriali, provenienti dalle operazioni di esumazione/estumulazione, dovranno essere adottate le modalità gestionali e di smaltimento previste dal D. Lgs n. 22/97 e dal D.M. n. 219/2000.
3. È ammesso lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti, purché in aree opportunamente attrezzate e non accessibili agli utenti.
4. Il rinterro di tali rifiuti non è ammesso se non in condizioni e situazioni eccezionali e, comunque, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica.

CAPO VI – CREMAZIONE

Art. 47 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nei modi ed al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme in materia.
2. Nel caso di cremazione di cadavere in precedenza sepolto, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di sepoltura.

Art. 49 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione (con misure uguali o inferiori rispetto alle cassetine destinate alla raccolta dei resti ossei) e tale da poter essere chiusa con saldatura a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per altra destinazione, comunque compatibile per legge. All'interno di un loculo, ove la dimensione lo consenta, possono essere poste un massimo di n. 2 cassette ossario o urne cinerarie.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in aree o loculi appartenenti a privati.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa determinata dal Consiglio Comunale.
6. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o dall'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
8. L'affidamento e consegna delle ceneri avvengono secondo le modalità previste dall'art. 14 del Reg. Reg. n. 6/2004 e s.m.i. e dalle altre norme in materia.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130, nonché nel rispetto di quanto previsto all'art.13 del Reg.Reg. 9 novembre 2004, n.6, così come modificato dal comma g) dell'art.1 del Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n.1.
11. In caso di dispersione delle ceneri al di fuori del Cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene attraverso un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione, così come previsto al comma 2 dell'art.5 del Reg.Reg. 9 novembre 2004, n.6.

12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nell'ossario comune.
13. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

TITOLO III – SEPOLTURE E CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50 - Sepolture private o in concessione

1. Per le sepolture private è concesso, nel limite previsti dal Piano Regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti (Reg. Reg n. 6/2004, Art.23).
2. Per sepolture private o in concessione si intendono:
 - a. le aree per tombe di famiglia;
 - b. le tombe di famiglia all'esterno del campo C;
 - c. i loculi ubicati nelle Vecchie Campate, nei Nuovi Sotterranei e nel comparto di via Fornasone;
 - d. le cellette ubicate nelle Vecchie Campate e nei Nuovi Sotterranei.
3. Le aree destinate alle sepolture private, ricavate dalla partizione dei campi, devono possedere le seguenti dimensioni:

TIPO DI AREA	LARGHEZZA (ml.)	LUNGHEZZA (ml.)
AREA PICCOLA	1,40	2,20
AREA MEDIA	1,95	2,20 – 2,25
AREA GRANDE	2,70	2,20 – 2,25

4. Nella partizione dei campi destinati a sepolture private, si deve tener conto dei seguenti criteri:
 - preferire le soluzioni che consentano la massima ricettività delle aree, definita dagli indici minimi, come riportato in seguito;
 - accorpare, dove possibile, le aree piccole contigue in modo da ottenere aree medie o grandi.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa determinata dal Consiglio Comunale nel rispetto della ripartizione delle competenze stabilita dal D.lgs. 267/2000.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285 del 10.9.1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

In merito al punto d) si precisa che il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari o dei loro familiari in linea diretta (coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle); di

quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Inoltre, su richiesta dei concessionari, può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.

Art. 51 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni, di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, e nell'atto di concessione sono indicate la decorrenza e la durata stessa.
2. La durata delle concessioni e l'eventuale rinnovo sono riportati nell'allegato "A".
3. Le concessioni cimiteriali:
 - a. devono risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge, a spese del concessionario;
 - b. sono a pagamento;
 - c. in caso di morte del titolare della concessione, tutti gli eredi di quest'ultimo dispongono in merito alla stessa;
 - d. non possono essere cedute in alcun modo né a qualsiasi titolo;
 - e. giunte a scadenza, il Comune rientra in possesso del posto con esse assegnato, fatte salve le facoltà previste dal presente Regolamento.
4. Le concessioni anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento seguono, per quanto riguarda la durata, la scadenza indicata nell'atto di concessione stesso.
5. Le concessioni perpetue mantengono tale caratteristica, fatti salvi i casi di estinzione previsti dall'articolo 67 successivo.
6. La modifica di una concessione perpetua, effettuata a qualsiasi titolo, o l'eventuale rinnovo della concessione alla scadenza ove consentito dal presente Regolamento, danno origine ad una nuova concessione a tempo determinato, regolata dalle norme del Regolamento medesimo e dalle altre in materia, ed è soggetta al pagamento della tariffa vigente al momento della stipula. Non è consentito il prolungamento della durata delle sepolture a sistema di inumazione, se non previsto dalla legge.
7. Le concessioni a sistema di tumulazione possono essere rinnovate alla scadenza per una volta soltanto, per un periodo pari a quello indicato nell'allegato "A"; sono fatte salve diverse indicazioni del Piano cimiteriale tempo per tempo vigente. Il rinnovo è soggetto al pagamento della tariffa vigente al momento della stipula della nuova concessione, proporzionale alla durata dello stesso.
8. Il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario o altri aventi titolo a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza della concessione ed entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di scadenza della concessione medesima. Decorso tale ultimo termine, la concessione si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità.
9. La concessione in presenza di cadavere deve intendersi assegnata in presenza di un feretro, indipendentemente dalla data del decesso.
10. Se il destinatario di una concessione dovesse rinunciare al diritto di sepoltura o si trovasse nell'impossibilità di utilizzare il posto, la concessione si intende automaticamente revocata e il posto torna nella disponibilità del Comune.
11. In caso di soppressione del Cimitero, tutte le concessioni si estinguono, salvo quanto previsto dagli articoli 96 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 52 - Modalità di concessione

1. Ex Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004, Capo V, art. 25, comma 2, non è possibile la prenotazione di alcuna sepoltura in assenza di salma o resti ossei/ceneri, con la sola esclusione della prenotazione di un secondo loculo o celletta in vista di futuro affiancamento del coniuge, del convivente “more uxorio” o di un parente di primo grado del defunto.
2. La concessione viene rilasciata per la sepoltura di cittadini aventi, di regola, i requisiti di cui all’art. n. 24.
3. Comunque, nel caso la disponibilità di un tipo di sepoltura si riveli scarsa, la Giunta Municipale può fissare requisiti più restrittivi, di quelli sopra indicati, per il rilascio delle concessioni.
4. Il Servizio Cimiteriale espone, presso l'Albo del Cimitero, e tiene aggiornato un elenco completo delle sepolture private, che possono essere date in concessione, approvato dalla Giunta Municipale. Per ogni sepoltura deve essere indicata l'esatta ubicazione e, nel caso di aree, la ricettività minima.
5. Per la richiesta di sepolture in concessione deve essere utilizzata apposita modulistica disponibile c/o il Servizio Cimiteriale. Nel caso pervenga una richiesta senza che vi sia la disponibilità della sepoltura indicata oppure i richiedenti non abbiano titolo a richiedere le concessioni ovvero non sussistono le condizioni per il rilascio, conformemente a quanto disposto nel presente Regolamento, queste si ritengono automaticamente respinte. Al richiedente verranno comunicate le ragioni del diniego.
6. Le sepolture si intendono assegnate una volta che il soggetto richiedente la concessione ha provveduto al pagamento degli oneri previsti dalla concessione.
7. Le concessioni cimiteriali sono valide alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) rispetto della normativa contenuta nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90; del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, delle leggi, norme ed ordinanze in materia nonché delle deliberazioni e disposizioni assunte dall'Amministrazione Comunale vigenti ed emanande;
 - b) la concessione non costituisce diritto di proprietà, ma solo d'uso per la esclusiva sepoltura delle spoglie mortali/dei resti sopraindicate/i ed implica il divieto del trasferimento di essa ad altri, sia dietro corrispettivo che in libera donazione, salvo quanto stabilito dalle successive lettere c) ed e); la sepoltura, anche se temporanea, di salme di soggetti diversi, qualora non autorizzata dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, comporta la decadenza della concessione ed il rientro in possesso della sepoltura da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) la concessione potrà essere trasferita, a richiesta del concessionario, da genitori a figli e viceversa, senza versamento all'Amministrazione Comunale di altro corrispettivo;
 - d) la sepoltura, anche se temporanea, di salme di soggetti diversi da quelli previsti nella concessione comporta la decadenza della concessione. In deroga a quanto sopra, è ammessa la sepoltura temporanea, senza decadenza della concessione, solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di una sepoltura da predisporre su un'area cimiteriale e nella quale la salma da tumulare provvisoriamente trovi sepoltura definitiva;
 - e) l'adempimento delle prescritte modalità ed opere di azionabilità della concessione e la costante manutenzione di queste ultime costituiscono obblighi inscindibili dalla concessione stessa a cura e carico del Concessionario il quale, in caso di inottemperanza, salva la facoltà di esecuzione d'ufficio da parte del Comune con pieno diritto di rimborso e rivalsa, sarà soggetto a decadenza della concessione la quale rientrerà, quindi, nella libera disponibilità del Comune concedente;
 - f) le spese tutte per ed in conseguenza, quali indicate in calce, sono di esclusivo carico del concessionario; al momento dell'uso saranno dovute anche le spese per chiusura loculo, bronzi, accessori vari ecc. ecc.

Art. 53 - Campi Comuni di inumazione

1. Ogni Cimitero ha Campi Comuni destinati alla sepoltura per inumazione, soggetti a concessione della

durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

2. La concessione alla scadenza non è rinnovabile; pertanto, i resti mortali, che si rinvergono in occasione dell'esumazione ordinaria, vengono raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro i quali vi abbiano interesse preferiscano deporli in cellette ossario avute in concessione. E', altresì, consentito deporre i resti mortali rinvenuti in loculi, tombe di famiglia o edicole funerarie avute in concessione e destinate o già occupate da cadaveri.
3. La concessione è data esclusivamente in presenza di cadavere e non è possibile riservare il posto attiguo per il coniuge o altri aventi diritto.

Art. 54 - Aree in concessione

1. Nella realizzazione della sepoltura dovrà essere prevista, a seconda del tipo di area, un numero minimo di loculi come di seguito riportato:

TIPO DI AREA	LARGHEZZA mt. minimo	n. LOCULI
AREA PICCOLA	1,40	1
AREA MEDIA	1,95	4
AREA GRANDE	2,70	6

2. Nelle aree medie e grandi è possibile realizzare un numero di loculi inferiore, ma almeno pari al 50% della ricettività minima stabilita per la tipologia di area, fermo restando che l'onere di concessione sarà, comunque, calcolato sulla base della ricettività minima così come stabilita nella precedente tabella.
3. Nella realizzazione delle aree medie e grandi deve obbligatoriamente prevedersi la presenza di un vestibolo per il diretto accesso ai loculi.
4. Nell'area piccola la sepoltura può effettuarsi anche con sistema di inumazione.
5. I concessionari, o aventi causa, di sepolture esistenti, per le quali non è prevista la scadenza nei prossimi 10 anni o in regime di perpetuità, possono richiedere l'adeguamento della sepoltura ai nuovi standard di ricettività minima.
6. Per tali richieste il costo della concessione sarà pari all'onere relativo ai posti in richiesta, dedotti gli oneri relativi alle sepolture esistenti.

Art. 55 - Nuovi Sotterranei: Loculi e Cellette Ossario

1. Loculi

Nel prezzo di concessione dei loculi ubicati nei Nuovi Sotterranei è compreso il costo della sola lastra esterna di marmo.

2. Cellette Ossario

Nel prezzo di concessione delle cellette ubicate nei Nuovi Sotterranei è compreso il costo della sola lastra esterna di marmo.

Art. 56 - Tombe Esterne ai Nuovi Sotterranei

1. Nel prezzo di concessione delle tombe esterne ai Nuovi Sotterranei è compreso il costo della sola lastra esterna.
2. L'altezza va misurata rispetto al piano stradale del viale più vicino. Misure inferiori di ingombro possono, comunque, essere prescritte dal Responsabile a salvaguardia di monumenti già esistenti e/o in relazione al luogo in cui il monumento, oggetto della richiesta, dovrebbe essere posato.

LARGHEZZA (m.)	LUNGHEZZA (m.)	ALTEZZA (m.)
AREA PICCOLA 1	2	1,50
AREA MEDIA 1,6	2	2,50
AREA GRANDE 2,4	2	2,50

Art. 57 - Vecchie Campate: Loculi e Cellette Ossario

1. Loculi

Nel prezzo di concessione dei loculi ubicati nelle Vecchie Campate non è incluso alcun allestimento.

2. Cellette Ossario (Settori Vecchi e Settori Nuovi)

a) Cellette Settori Vecchi

Nel prezzo di concessione delle cellette ubicate nei vecchi settori delle Vecchie Campate non è incluso alcun allestimento.

b) Cellette Settori Nuovi ovvero Settori M, P, Q, F, nonché A, B, D vano scala

Nel prezzo di concessione delle cellette ubicate nei nuovi settori Vecchie Campate non è incluso alcun allestimento.

Art. 58 - Comparto di via Fornasone

1. Loculi

Nel prezzo di concessione dei loculi ubicati nel comparto di via Fornasone è compreso il costo della sola lastra esterna di marmo e delle relative borchie di chiusura.

Art. 59 - Posa monumenti e lapidi ad ornamento di sepolture: istruzioni e condizioni di validità

È obbligatoria l'indicazione, sulla lapide o sul cippo, del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento o di morte. Tali iscrizioni debbono comparire sulla lapide o sul cippo in modo ben visibile e facilmente leggibile ed essere costituite da o incise su materiali che resistano all'azione disgregatrice del tempo nonché ancorati stabilmente al monumento.

1. Loculi e Cellette Vecchie Campate

Gli oggetti applicati alle lastre non devono sporgere per più di 20 centimetri da queste.

2. Loculi Esterni (Perimetro Civico Cimitero Comparto di via Fornasone)

Portafiori, porta lume e portafoto devono essere del colore e del materiale utilizzato per le borchie di chiusura già posizionate, e devono avere le sotto-specificate misure di massimo ingombro:

- porta lume: altezza massima cm. 20
- portafiori: altezza massima cm. 30
- portafoto: dimensioni massime cm. 15 x cm. 20
- immagine sacra: ingombro massimo cm. 25 x cm. 25;

Le lettere componenti il nome del defunto, da incidersi sulla lastra di marmo (colore delle borchie), devono avere un'altezza di cm. 4 e i numeri/lettere relativi alle date di nascita e morte, anch'essi da incidersi, di cm. 3.

3. **Campi a sistema di inumazione (Campi Comuni)**

L'ingombro massimo dei monumenti a ornamento delle sepolture a sistema di inumazione è dato dalla seguente tabella:

	LARGHEZZA (m.)	LUNGHEZZA (m.)	ALTEZZA (m.)
FOSSA INUM.	0,8	1,8	1,50

L'altezza deve essere misurata rispetto al piano stradale del viale più vicino.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- la superficie impermeabilizzata non può superare 2/3 della superficie effettiva occupata dalla fossa;
- il profilo di testa del monumento deve combaciare con il profilo di testa della fossa;
- al di fuori delle misure sopra-indicate il suolo deve risultare assolutamente sgombro da qualsiasi materiale o ornamento non prescritto dall'Amministrazione Comunale, comprese eventuali spallette a rinforzo del monumento.

4. **Sepolture su aree in concessione**

I monumenti a ornamento delle sepolture devono avere, di regola, al più le seguenti dimensioni di ingombro:

	LARGHEZZA (m.)	LUNGHEZZA (m.)	ALTEZZA (m.)
AREA PICCOLA	1,20	2	1,50
AREA MEDIA	1,6 / 1,80	2	<u>1,50</u> / 1,80
AREA GRANDE	2,4 / 2,50	2	1,50/1,80

L'altezza deve essere misurata rispetto al piano stradale del viale più vicino.

Misure inferiori di ingombro possono, comunque, essere prescritte dalla Giunta Municipale a salvaguardia di monumenti già esistenti e/o in relazione al luogo in cui il monumento, oggetto della richiesta, dovrebbe essere posato.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni, sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

Nel caso di sepolture private abbandonate per incuria (monumenti pericolanti o in stato di degrado o, comunque, che non risultino in uno stato di decoro adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo) o in conseguenza della morte degli aventi diritto, intendendo per questi o il concessionario o i componenti in linea diretta della sua famiglia, la Giunta Comunale, sulla base delle risultanze dell'accertamento effettuato dagli Uffici, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni, ingiunge la sistemazione dei manufatti entro un termine da stabilire volta per volta.

5. **Nuovi Sottterranei**

A) Loculi

Gli accessori che obbligatoriamente devono essere apposti ad ornamento della sepoltura sono i seguenti:

- a) porta luce (lampada votiva): dimensioni cm10 x 11 x 8
- b) portafoto singolo: dimensioni cm16x23x6,5 oppure portafoto + luce: dimensioni cm25x23x6,5

- c) iscrizioni (nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte ed eventualmente cognome del congiunto): Lettere H cm7,5xP 0,6 - Numeri cm4x0,6
- d) portafiori: dimensioni cm11,5x20x8

Gli accessori al punto b) e c) devono necessariamente essere applicati anche all'esterno e nel posto loro assegnato rispettando le seguenti dimensioni:

- a) portafoto: dimensioni cm8x10
- b) iscrizioni (nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte ed eventualmente cognome del congiunto): dimensioni H cm3,5
- c) porta luce + fiori: cm20x12x6,5

I nuovi allestimenti dovranno essere pienamente corrispondenti per dimensione, colore e caratteristiche a quelli già esistenti.

B) Cellette Ossario

Gli accessori che obbligatoriamente devono essere apposti ad ornamento della sepoltura sono i seguenti:

- a) portafoto: dimensioni cm 9 x 11
- b) iscrizioni (nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte ed eventualmente cognome del congiunto): dimensioni H cm5,5x cm10
- c) porta luce + fiori: dimensioni cm12 x 10 x 6,5

I nuovi allestimenti dovranno essere pienamente corrispondenti per dimensione, colore e caratteristiche a quelli già esistenti.

C) Tombe Esterne

Gli accessori che obbligatoriamente devono essere apposti ad ornamento della sepoltura sono i seguenti:

- a) portafoto: dimensioni cm8x10
- b) iscrizioni (nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte ed eventualmente cognome del congiunto): dimensioni H cm3,5
- c) porta luce: dimensioni cm24 x 17,5 x 15
- d) portafiori: cm30x17,5x15

I nuovi allestimenti dovranno essere pienamente corrispondenti per dimensione, colore e caratteristiche a quelli già esistenti.

Art. 60 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree, per le destinazioni di cui all'art. 54, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro due mesi dalla data di rilascio della concessione e alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 61 - Cellette ossario

1. Hanno diritto alla tumulazione in cellette ossario:
 - i resti mortali/ceneri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - i resti mortali/ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - i resti mortali/ceneri di persone che in vita hanno avuto, per almeno dieci anni, la residenza nel Comune e decedute altrove;
 - i resti mortali di persone esumate o estumulati nel Civico Cimitero.

2. In ogni celletta ossario possono essere tumulate un massimo di n. 2 urne cinerarie o cassetine ossario, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia. La tumulazione nelle cellette ossario deve avvenire in forma ordinata e senza interruzioni.
3. Le spese di manutenzione delle cellette ossario sono a carico dei privati concessionari, mentre la manutenzione dell'intero fabbricato relativo alle stesse è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 62 - Ossario/Cinerario Comune

1. L'Ossario/Cinerario Comune consiste in un unico manufatto dove sono depositi, collettivamente e in perpetuo, i resti ossei o le ceneri per i quali non viene richiesta altra sepoltura, racchiusi in apposite cassette/urne, senza la necessità di accendere alcuna concessione.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI RINUNCE

Art. 63 - Divisione, Subentri

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteriale entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri d'opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se a inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 64 - Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura privata a tempo determinato o perpetua da parte dell'avente titolo, a condizione che sia libera o liberabile da feretri, ceneri o resti ossei e da manufatti privati, a cura e spese del concessionario o altri aventi diritto. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, corrisposta quale tariffa al momento del rilascio della concessione, diminuita del 10% per ogni anno o frazione di anno trascorsi dalla data di concessione. Nessuna somma è rimborsata in caso di rinuncia oltre il decimo anno dalla concessione.
2. Il Comune ha, altresì, facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per l'edificazione di sepolture private, entro 6 mesi dalla data della concessione, quando non siano state eseguite opere. In tal caso al rinunciante è riconosciuto il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari all'80% della tariffa corrisposta al momento del rilascio della concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 65 - Rinnovo contrattuale con rinuncia alla perpetuità

1. I contratti di concessione che si riferiscono ad aree/loculi in concessione perpetua, a richiesta dei concessionari o aventi titolo, possono essere sostituiti da una nuova concessione pena la perdita della perpetuità.
2. Gratuitamente il concessionario avrà diritto all'assegnazione di un numero di cellette ossario, pari al numero delle salme da esumare/estumulare e con la durata stabilita dall'allegato "A" del presente Regolamento.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 66 - Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'ordinaria concessione o per la durata massima di 20 anni nel caso di revoca di una concessione perpetua, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del Cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova mentre sono a carico degli interessati la spesa per l'installazione di eventuali monumenti o lapidi.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante avviso affisso all'ingresso del Cimitero ed in corrispondenza della sepoltura per almeno 90 giorni consecutivi. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Art. 67 - Decadenza

1. La decadenza della concessione, perpetua o temporanea, è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura in quanto il Comune conferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'art. 60 del presente Regolamento;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto oppure quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura nei termini stabiliti dal Comune;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando non si sia provveduto al pagamento del corrispettivo di concessione nei termini previsti dal presente Regolamento.
2. Previo accertamento dei relativi presupposti, l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza della concessione è comunicato agli interessati nei modi di legge.

3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, e contestuale concessione, ove possibile, di un termine per ottemperare.
4. In casi di irreperibilità degli interessati, l'avvio del procedimento e la diffida a adempiere, nei casi di cui al precedente comma, sono affissi all'ingresso del Cimitero ed in corrispondenza della sepoltura per la durata di 90 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale in base ad accertamento dei relativi presupposti; tale provvedimento indica, altresì, la data fissata per l'estumulazione (o eventuale esumazione) di quanto contenuto nella sepoltura e dispone per la ricollocazione. Nel giorno indicato, il cui preavviso deve essere di almeno 30 giorni, l'estumulazione (o eventuale esumazione) avviene anche in assenza degli interessati.

Art. 68 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel Campo Comune o nell'ossario comune. Le estumulazioni sono soggette al pagamento della relativa tariffa.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 69 - Accesso per esecuzione di lavori al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, titolati all'esercizio dell'attività specifica, a loro libera scelta.
2. L'accesso al Cimitero per l'esecuzione di lavori è, comunque, sempre subordinato al rilascio di apposita autorizzazione relativa ad ogni singolo intervento, con la quale potranno essere impartite disposizioni regolamentari e temporali per l'esecuzione delle opere.
3. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, nonché le imprese che devono eseguire lavori all'interno del Cimitero per conto degli aventi titolo, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto, nonché agli ordini e disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale per le prestazioni di servizi e dall'Ufficio Tecnico per i lavori.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, su conforme parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ATS competente per territorio o suo delegato e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi X IV e XV del DPR 10.9.1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero né tantomeno invadere viali. Deve essere inoltre previsto, nelle tombe a più posti, il vestibolo per l'accesso diretto a ciascun posto.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale sulla base delle direttive contenute nel presente Regolamento.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, sulla base di direttive espresse dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 70/2015, lapidi, ricordi e similari.
10. Per tutti gli interventi, sia volti all'esecuzione di lavori che all'esecuzione di piccoli interventi manutentivi o conservativi, svolti da imprese private all'interno del Cimitero, al Servizio Cimiteriale devono essere preventivamente comunicati la data di esecuzione, una copia dell'incarico affidato e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione liberatoria, con la quale gli interessati e l'impresa sollevano il Comune di San Vittore Olona da ogni tipo di responsabilità connessa all'esecuzione dell'intervento e si obbligano al rispetto della normativa in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazione del lavoro e delle norme del presente Regolamento.

Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi, di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza preventiva autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni ridotte e secondo percorsi ed orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Questi ultimi devono essere introdotti all'interno del Cimitero a lavorazione ultimata. Solo in casi eccezionali e per giustificati motivi può essere autorizzata la lavorazione in loco, individuando l'area di lavoro.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere ordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc....
4. I monumenti rimossi temporaneamente per consentire l'inumazione e l'esumazione delle salme, o per lavori vari, non possono essere depositati sull'area cimiteriale.
5. In difetto, nei confronti dei trasgressori, si procederà alla rimozione d'ufficio senza alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale di conservazione dei materiali e delle attrezzature; i trasgressori dovranno, altresì, rimborsare le spese sostenute per la rimozione, oltre al pagamento della relativa sanzione pecuniaria.

Art. 74 - Orario di lavoro

1. Le ditte/imprese e tutti gli esecutori di lavoro all'interno del Cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di edicole funerarie o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute.

Art. 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Responsabile del Servizio detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente, mantenendo idonee condizioni di sicurezza.

Art. 76 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.
2. L'Ufficio Tecnico comunale verifica, a lavori ultimati, la corretta esecuzione delle opere di costruzione e, accertata l'inesistenza di danni, propone all'Ufficio competente la restituzione del deposito cauzionale, previo ottenimento del certificato di agibilità.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Il personale del Cimitero è tenuto, altresì, a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla natura del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività cimiteriali, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Salvo il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare o, se il servizio è in concessione, violazione contrattuale.
5. Il personale del Cimitero è sottoposto alle misure di vaccinoprofilassi obbligatorie o individuate dal Servizio Sanitario o dal medico competente, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 78 - Mappa

1. Presso il Servizio Cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni, delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. A ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 79 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve possibilmente contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del defunto o dei defunti per cui è stata data autorizzazione al seppellimento;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di repertorio del contratto cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;

- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto alla custodia del Civico Cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni, di cui al primo comma, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella targhetta metallica applicata al cofano a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 81 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'Ufficio Servizi Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui al precedente articolo, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 82 - Scadenario delle concessioni

1. Lo scadenario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre, entro il mese di ottobre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, dandone avviso ai concessionari.

Art. 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria entra in vigore dal giorno della sua approvazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 84 - Responsabile del Servizio Cimiteriale

1. Ai sensi del D.lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del Servizio competente, così come individuato da questa Amministrazione Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 85 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della Legge Regionale n. 22/2003, introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2005.

Allegato "A"

Concessione	Importo	Durata (anni)	Rinnovo (anni)
Area Piccola (1 posto)	€1.450,00	30	30
Area Media	€1.450,00 *	50	49
Area Grande	€1.450,00 *	50	49
Tomba di Famiglia sopra Loculi Nuovi Sotterranei	€1.450,00 *	30	30
Loculo Vecchie Campate	€1.662,00	30	30
Loculo Nuovi Sotterranei	€1.662,00°	30	30
Loculo via Fornasone	€2.650,00	30	30
Celletta Ossario Vecchie Campate	€145,00	30	30
Celletta Ossario Nuovi Sotterranei	€145,00	30	30
* per ogni loculo previsto nella concessione			

Con provvedimento della Giunta Comunale e con l'obiettivo di favorire la prenotazione dei Loculi Nuovi Sotterranei – Campo C, è possibile introdurre un abbattimento degli oneri di concessione fino al 50% della tariffa di cui allegato A per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile per un analogo periodo.

NOTE

(I) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
- *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*
- *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*

- *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
- *deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
- *dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;*
- *estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;*
- *estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
- *estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
- *estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;*
- *esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
- *esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
- *esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
- *feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
- *fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
- *gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;*
- *giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;*
- *inumazione: sepoltura di feretro in terra;*
- *medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;*
- *obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;*
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
- *ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*
- *ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;*
- *revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
- *riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
- *sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;*
- *salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;*
- *sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
- *tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;*
- *tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
- *traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*
- *trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo*

del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

- *trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;*
- *tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *urna cineraria: contenitore di ceneri.*

(2) *Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:*

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

- *il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;*
- *per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.*

(3) *Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del d.P.R. n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. e ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.*

(4) *Art.15 del Reg. Reg. n.6/2004.*

(5) *Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I già menzionati servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con d.P.R. 285 del 1990".*

(6) *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)*

(7) L'esumazione/estumulazione se è finalizzata allo spostamento verso altra sepoltura e non comporta l'apertura della cassa, ossia non viene effettuata una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere volto alla raccolta dei resti ossei, viene definita traslazione.